

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Irragionevole durata del processo, sentenza passata in giudicato per improcedibilità del proposto ricorso in cassazione: da quando decorre il termine per la domanda di equa riparazione?**

*In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, qualora il giudizio presupposto si sia concluso a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza dovuto alla tardiva proposizione del ricorso per cassazione, va affermato che il termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda per equa riparazione, previsto dall'art. 4, l. n. 89 del 2001, inizia a decorrere dalla data di scadenza del termine per notificare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado relativa al giudizio presupposto e non dalla data di deposito della sentenza della Suprema Corte con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso in cassazione.*

*Il verificarsi della decadenza per il mancato rispetto del termine semestrale per la proposizione della domanda per equa riparazione, previsto dall'art. 4, l. n. 89 del 2001, è rilevabile anche d'ufficio, in ragione della indisponibilità della posizione del soggetto passivo rispetto al diritto azionato, cioè dell'amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16 settembre 2009 n. 19976; Cass. 7 giugno 2006, n. 13287; Cass. 15 ottobre 2004 n. 20326; Cass. 5 dicembre 2002 n. 17261), con un indirizzo applicabile anche sotto il vigore del testo novellato dell'art. 4, non oggetto di sostanziali modifiche sotto tale profilo.*

**Corte di appello di Reggio Calabria, sezione civile, decreto del 13.11.2015**

...omissis...

visto il ricorso presentato in data 6 novembre xxx proprio e nq. di erede di xx ed a sua volta erede di xxxxxx a sua volta anche erede di xxxxxxxxxxxx, in proprio e nq. di erede di xxxxM a sua volta anche erede di xx, in proprio e nq. di erede di VxxL a sua volta anche erede di xxx, in proprio e nq. di erede di xx a sua volta anche erede di xxx, in proprio e nq. di erede di xxxx a sua volta anche erede di xxxxxxxx con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata di una causa civile, promossa da xxxxx nei confronti xxxxxxx, davanti al Tribunale di Patti, con citazione notificata il 17 febbraio 1989, causa riassunta (a seguito della sentenza n. 45/03 del Tribunale di Patti depositata il 13 gennaio 2003) con atto notificato il 7 luglio 2003 davanti alla Corte d'Appello di Messina (individuata come competente in rapporto alla domanda delle attrici volta a conseguire il conguaglio o l'integrazione del prezzo della cessione volontaria del bene espropriato), che l'ha definita con sentenza n. 352/07 depositata il 5 luglio 2007, impugnata dal Comune di xxxxx con ricorso per cassazione notificato il 5 gennaio 2008 e definita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7302/15 depositata il 10 aprile 2015; esaminata la documentazione allegata;

rilevato

che da tale documentazione emerge che la sentenza n. 352/07 della Corte d'Appello di Messina è stata notificata (ex artt. 285 e 170 c.p.c.) al Comune di xxxxx presso il recapito professionale del procuratore costituito in data 6 ottobre 2007 (come del resto assunto dai controricorrenti e ricorrenti incidentali davanti alla Corte di Cassazione) e che l'ente territoriale ha notificato il ricorso per cassazione solo il 5 gennaio 2008;

considerato

che il ricorso per cassazione è stato proposto dal Comune di xxxxxo quando era già scaduto il termine breve per l'impugnazione;

che, per l'effetto, il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, è iniziato a decorrere dalla data di scadenza del termine per notificare il ricorso per cassazione (5 dicembre 2007) e non dalla data di deposito della sentenza della S.C., che ha dichiarato il ricorso principale (del Comune di Brolo) improcedibile (in quanto il ricorrente, pur avendo dichiarato che la sentenza gli sarebbe stata notificata il 6 novembre 2007 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non ha depositato unitamente al ricorso la copia autentica della stessa sentenza con la relazione di notificazione, né ha notificato alle controparti, in violazione dell'art. 372, comma 2, c.p.c., il successivo deposito -comunque tardivo- di copia autentica della sentenza impugnata) ed il ricorso incidentale inefficace;

ritenuto

che, pertanto, alla data di deposito del ricorso per equa riparazione (6 novembre 2015), il termine semestrale per la proposizione della relativa domanda, previsto dall'art. 4 l. n. 89 del 2001, era ormai spirato;

che, invero, il verificarsi della decadenza per il mancato rispetto del termine suddetto è rilevabile anche d'ufficio, in ragione della indisponibilità della posizione del soggetto passivo rispetto al diritto azionato, cioè dell'amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16

settembre 2009 n. 19976; Cass. 7 giugno 2006, n. 13287; Cass. 15 ottobre 2004 n. 20326; Cass. 5 dicembre 2002 n. 17261), con un indirizzo applicabile anche sotto il vigore del testo novellato dell'art. 4, non oggetto di sostanziali modifiche sotto tale profilo;

che, quindi, ai fini che interessano in questa sede deve ribadirsi che il giudizio presupposto si è concluso - a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 352/07 dovuto alla tardiva proposizione del ricorso per cassazione - alla scadenza del termine di sessanta giorni a far data dalla notifica della sentenza medesima, e che, alla data di presentazione del ricorso in esame, era già ampiamente maturato il termine semestrale di decadenza previsto dal richiamato art. 4 legge n. 89/2001;

p.q.m.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, così provvede:

- dichiara i ricorrenti decaduti dalla proposizione della domanda di equa riparazione.

Così deciso in Reggio Calabria il 13 novembre 2015.

Il Consigliere

dr.ssa Antonella STILO